

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Comunicato alle S.o.a. e alle Stazioni appaltanti recante criteri cui devono uniformarsi le S.o.a. in materia di riconoscimento del requisito di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. (GU n. 46 del 25-2-2004)

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

COMUNICATO

Comunicato alle S.o.a. e alle Stazioni appaltanti recante criteri cui devono uniformarsi le S.o.a. in materia di riconoscimento del requisito di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.

Con decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, e' stato prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validita' delle attestazioni di qualificazione di cui al comma 5 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la cui scadenza interviene prima di tale data; inoltre nell'ambito dell'accordo MLA IAF (EA) sono state modificate le norme ISO 9000:1994 ed adottate le nuove norme ISO 9001:2000.

Sussiste pertanto la necessita' di coordinare le disposizioni del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, con le disposizioni in materia di certificazione di qualita'.

In data 18 novembre 2003 il Sincert ha indicato a tutti a gli organismi di certificazione accreditati disposizioni tese a regolare la gestione delle certificazioni rilasciate sulla base delle norme ISO 9000:1994, ma ha rimesso all'Autorita' la valutazione in merito e deferito la formulazione di indicazioni definitive.

Il Consiglio nell'adunanza del 28 gennaio 2004 ha ritenuto che detto coordinamento non puo' che attuarsi con il riconoscimento della validita' sia delle attestazioni che delle certificazioni e dichiarazioni di qualita'.

Ne segue che le certificazioni del sistema di qualita' e le dichiarazioni del possesso degli elementi del sistema di qualita' rilasciate, sulla base delle norme ISO 9000:1994, prima del 15 dicembre 2003 hanno validita' fino al termine del 30 aprile 2004.

Costituisce diretta conseguenza da quanto sopra che le attestazioni di qualificazione rilasciate dopo il suddetto termine, come nuove attestazioni o come conferma a seguito della verifica triennale di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166, potranno essere rilasciate soltanto se l'impresa e' in possesso della certificazione del sistema di qualita' o della dichiarazione del possesso degli elementi del sistema di qualita' conforme alle nuove norme ISO 9001/2000 e cio' ove il possesso della certificazione del sistema di qualita' o della dichiarazione del possesso degli elementi del sistema di qualita' sia obbligatorio ai fini della qualificazione dell'impresa.